



Regione Siciliana
**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di vasta area"

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 10939

Data 27/06/2025

Rif.:

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza n. 1 del 26 giugno 2025 del Presidente della Regione Siciliana

Trasmessa a mezzo pec

Ai Legali rappresentanti dei Comuni
della Regione Siciliana

Ai Legali rappresentanti dei Liberi Consorzi Comunali e
delle Città Metropolitane della Regione Siciliana

All' A.N.C.I. - Sicilia
PEC: ancisicilia@pec.it

Si trasmette, con valore di notifica, l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 26 giugno 2025 *"in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizione di esposizione prolungata al caldo."*

La presente notifica viene, altresì, indirizzata, secondo quanto espressamente disposto dalla medesima Ordinanza presidenziale, all' A.N.C.I. - Sicilia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
Bernardo Santomauro

**BERNARDO
SANTOMAURO**

Firmato digitalmente da
BERNARDO SANTOMAURO
Data: 2025.06.27 12:25:22
+02'00'

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Taormina

**SALVATORE
TAORMINA**

Firmato digitalmente da
SALVATORE TAORMINA
Data: 2025.06.27 13:08:03
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 01 del 26 giugno 2025

Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizione di esposizione prolungata al caldo.

Il Presidente della Regione

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che dispone *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.(...) Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale."*;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'articolo 650 del Codice penale;

Considerato:

che le elevate temperature tipiche della stagione estiva in Sicilia rendono rischioso lo svolgimento delle attività lavorative nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;

che la prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;

che il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne è svolto essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura;

che l'INAIL nell'ambito del progetto workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;

Ritenuto:

- urgente provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale al fine di tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;
- necessario, per tutte le aree o zone del territorio della regione Sicilia interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori impegnati in tali attività ed evitare le conseguenze derivanti sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale;
- pertanto, per i lavoratori esposti a rischi derivanti dall'innalzamento delle temperature, in particolare nei cantieri, in agricoltura e nel florovivaismo nonché nelle cave e nelle relative pertinenze, di disporre, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo su tutto il territorio siciliano tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnali un livello di rischio "ALTO";
- necessario non applicare il divieto di cui alla presente Ordinanza alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
- che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia:

1. è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnala un livello di rischio "ALTO";
2. il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
3. l'inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza:

- all'Assessorato regionale della salute
- all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per le notifiche all'ANCI e ai Comuni siciliani
- all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro per il seguito e le notifiche di competenza
- all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche per il successivo inoltro alle organizzazioni professionali agricole della Sicilia

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, nonchè sul sito *web* della Presidenza della Regione ed ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

**IL PRESIDENTE
SCHIFANI**

**RENATO
SCHIFANI**

Firmato
digitalmente da
RENATO SCHIFANI
Data: 2025.06.26
10:43:36 +02'00'